

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO PATRIMONIO E DATORE DI LAVORO
Via Leonardo da Vinci - L'Aquila - C.A.P. 67100- C.F. 80003170661
Mail: dpb003@regione.abruzzo.it PEC: dpb003@pec.regione.abruzzo.it

**SCHEMA DI CONTRATTO
ACCORDO QUADRO**

**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE
MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI
STRUMENTALI
- REGIONE ABRUZZO -**

ANNUALITÀ 2025-2026-2027

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro
- Art. 2 – Importo dei servizi
- Art. 3 – Durata dell’Accordo Quadro
- Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 5 – Obblighi dell’aggiudicatario
- Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 7 – Fatturazione e pagamento
- Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 – Responsabilità dell’aggiudicatario
- Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 11 – Responsabilità civile e cauzione definitiva
- Art. 12 – Divieto di cessione dei contratti
- Art. 13 – Cessione del credito
- Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 15 – Disposizioni antimafia
- Art. 16 – Foro competente
- Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 18 – Clausola di rinvio

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, con la formula dell'Accordo Quadro, alle quotazioni offerte ed alle condizioni indicate nel presente documento e nei documenti allegati alla trattativa di gara, il servizio di **Sorveglianza Sanitaria, visite mediche, accertamenti specialistici, esami strumentali e comunque tutti gli accertamenti sanitari di Medicina del Lavoro e tutti gli adempimenti a carico del Medico Competente definiti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché l'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori della Regione Abruzzo come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla trattativa e sottoscritto per accettazione.** Le condizioni ed i requisiti ivi contenuti formano parte integrante del contratto stipulato in modalità telematica con l'aggiudicatario.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla trattativa, alle regole del sistema TRASPARE e alla normativa vigente.

Art. 2 – Importo dei servizi

La percentuale di ribasso da applicare all'elenco prezzi allegato al capitolato speciale d'appalto è quella indicata nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e riportata nel documento di stipula, pari al %. I prezzi così determinati saranno fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto.

Il corrispettivo dovuto, a misura, all'Operatore economico è determinato dagli importi dell'elenco prezzi, ridotti della percentuale di ribasso offerta scaturito dall'esito della gara, a fronte delle prestazioni regolarmente ed effettivamente rese indicate nel protocollo sanitario proposto. Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa.

Il massimale triennale spendibile stimato per l'espletamento del servizio è pari ad € 90.000,00 (IVA esente ex art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72).

La Regione Abruzzo non è in alcun modo vincolata all'utilizzo integrale del predetto importo essendo lo stesso frutto di stima delle necessità presunte nel triennio. Il mancato raggiungimento dell'importo stimato non fa sorgere alcun diritto di indennizzo o risarcimento a vantaggio dell'aggiudicatario.

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro avrà durata triennale e produrrà i suoi effetti dalla data del e sino alla data del, ovvero in data antecedente nel caso di sopraggiunta concorrenza dell'importo contrattuale di € 90.000,00 (IVA esente ex art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72).

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio

L'esecuzione dei servizi - a cura, rischio e spese dell'aggiudicatario - dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento oltreché nella documentazione allegata alla procedura di gara e sottoscritta per accettazione dall'aggiudicatario.

Art. 5 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario non potrà effettuare modifiche rispetto a quanto previsto ed accettato nel presente contratto e negli allegati alla procedura di gara.

Art. 6 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare, nei confronti del personale dipendente ovvero legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicatario si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di quelle che dovessero essere adottate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicatario, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Regione Abruzzo. Resta inteso che l'aggiudicatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne la Regione Abruzzo da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del contratto.

La Regione Abruzzo potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso, in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Regione Abruzzo potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 7 – Fatturazione e pagamento

La Regione Abruzzo, dopo l'attestazione di regolare esecuzione, provvederà, entro trenta giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dall'aggiudicatario, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dall'operatore economico.

Il pagamento del servizio in oggetto sarà eseguito, salvo diverso accordo tra le parti, bimestralmente, sulla base delle attività effettivamente rese ed indicate nel PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria), dietro presentazione della fattura e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 L.136/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" nonché a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC).

Le operazioni effettuate sono esenti IVA ex art. 10, comma 18 del D.P.R. 633/72.

In caso di ritardo, imputabile alla Regione Abruzzo, nell'effettuazione del pagamento, verranno corrisposti interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Regione Abruzzo.

Il ritardato pagamento non potrà essere invocato come motivo per la risoluzione dell'accordo quadro da parte dell'Operatore Economico, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza contrattuale.

Le fatture dovranno essere intestate a: "Regione Abruzzo – Dipartimento Risorse – Servizio Patrimonio e Datore di Lavoro" via L. Da Vinci n. 6 – L'Aquila, C.F. 80003170661 mail: dpb003@regione.abruzzo.it ed inviata esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica con l'indicazione obbligatoria del CIG _____. A tal fine si comunica che il Codice Univoco è il seguente: ZNB3B9.

L'aggiudicatario prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della Regione Abruzzo.

L'aggiudicatario si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla Regione Abruzzo, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra forma di comunicazione. I pagamenti effettuati sul conto corrente di cui al primo comma avranno effetto liberatorio.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge n. 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, ed i soggetti abilitati ad operare su di essi, dovranno essere comunicati in sede di stipula del presente contratto.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, comunicare alla Regione Abruzzo, entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Art. 9 – Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla Regione Abruzzo o a terzi, in dipendenza di manchevolezze ovvero nell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento.

Art. 10 – Penali, recesso e risoluzione

Nel caso in cui la Regione Abruzzo riscontri inadempienza agli obblighi previsti nel presente contratto o negli altri documenti di gara, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite nei predetti documenti, l'Amministrazione stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando l'aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni in merito.

In caso di inerzia dell'aggiudicatario, o qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, o perdurando l'inadempimento contestato, è rimessa all'Amministrazione l'applicazione di penali di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento o delle carenze riscontrate nel servizio.

Per ogni e qualsiasi inadempienza riscontrata in merito agli adempimenti è applicata, ad insindacabile giudizio del Datore di Lavoro, una penale variabile da € 25,00 a € 250,00.

L'Amministrazione potrà detrarre l'importo dei crediti derivanti dall'applicazione della penale di cui ai commi precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati.

Se l'importo delle penali è superiore all'ammontare dei compensi ancora dovuti, la Regione Abruzzo, per il recupero del credito residuo, incamera tale importo dalla cauzione definitiva.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

L'Amministrazione regionale può applicare all'aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo del contratto.

L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave ritardo. In tal caso l'Amministrazione regionale ha facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

La Regione Abruzzo potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante comunicazione PEC nei seguenti casi:

- stato di inosservanza dell'Operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata a norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei dipendenti e/o collaboratori;
- sospensione dell'espletamento del servizio da parte dell'aggiudicatario senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1, art. 13, Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11 – Responsabilità civile e cauzione definitiva

L'aggiudicatario assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne la Regione Abruzzo, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose di proprietà della Regione Abruzzo, ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria ex art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023. L'aggiudicatario ha l'obbligo, in caso di eventuale proroga, di estendere la durata della garanzia fideiussoria.

Il proposto aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, dovrà presentare un documento attestante il possesso di una polizza assicurativa di responsabilità

civile che copra la durata contrattuale in riferimento alle attività oggetto del presente Accordo Quadro, comprensiva della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.

Art. 12 – Divieto di cessione dei contratti

È fatto divieto di cedere a terzi il presente contratto.

In caso di inadempimento dell'obbligo di cui sopra il contratto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per la Regione Abruzzo di vedersi risarcito ogni danno e spesa.

Art. 13 – Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'aggiudicatario nei confronti della Regione Abruzzo a seguito della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

- il contratto di cessione del credito venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autentica, venga notificato alla Regione Abruzzo;
- la Regione Abruzzo non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;
- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Regione Abruzzo, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00), la Regione Abruzzo si riserva il diritto, e l'aggiudicatario espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante comunicazione scritta all'aggiudicatario. Per consentire la verifica ex art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8

ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A”, accluso alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “*Piano straordinario contro le mafie*” e s.m.i., l’atto di concessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da quest’ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale indicando il CIG di riferimento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’aggiudicatario

Qualora l’aggiudicatario intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, deve darne comunicazione alla Regione Abruzzo almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.

La Regione Abruzzo ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante, ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Regione Abruzzo la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 15 – Disposizioni antimafia

L’aggiudicatario prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “*Piano straordinario contro le mafie*” e s.m.i.. In particolare, l’aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente alla Regione Abruzzo, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dello stesso ovvero del legale rappresentante, nonché, ove previsto, dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicatario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto fossero emanati provvedimenti di cui al primo capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Regione Abruzzo di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 16 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di L'Aquila.

Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri di bollo, tutti gli eventuali ed ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 18 – Clausola di rinvio

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, con efficacia vincolante ed obbligatoria, tutto quanto disposto, scritto ed illustrato negli atti di gara sottoscritti per esatta conoscenza ed espressa accettazione quali: il capitolato speciale d'appalto, l'informativa sul rischio interferenziale, il patto di integrità, l'elenco sedi uffici della Giunta Regionale.

L'Operatore Economico

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Pasquale Di Meo